



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Stefano PETITTI	Presidente
Dott. Adriano IASILLO	Componente relatore
Dott. Dott. Ettore Cirillo	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente
Dott.ssa Irene TRICOMI	Componente

DECISIONE

Premesso che:

1. L'Ufficio Centrale Circoscrizionale per la Lombardia, in data 30 gennaio 2018, decideva di non ammettere (nella Circoscrizione Lombardia 1) la lista "PARTITO COMUNISTA" alle elezioni della Camera dei deputati del 4 marzo 2018.
2. L'Ufficio rilevava che non era stato rispettato il numero minimo di sottoscrizioni (375) per la lista presentata nel collegio plurinomiale 03 e nel collegio plurinomiale 04 e che pertanto non risultano

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "A".

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "B".

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "C".

A long, vertical handwritten signature in black ink, appearing to be the name "D".

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "E".

presentate candidature in almeno di due terzi dei Collegi della Circoscrizione Lombardia 1.

4. Con ricorso del 03 febbraio 2018, pervenuto a questo Ufficio il 04 febbraio 2018, h. 09,37, Bastone Giovannina e Barbieri Giovanni impugnavano il provvedimento di ricusazione di cui sopra affermando, tra l'altro, testualmente che i *"i ricorrenti ritengono di aver allegato alla lista un numero sufficiente di sottoscrizioni e certificati raccolti"*.

5. Questo Ufficio Centrale Nazionale rileva che il ricorso non può essere accolto. Come si è notato sopra, la ricusazione della lista è stata ricondotta, nel provvedimento ora impugnato, alla mancata presentazione di regolari candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della Circoscrizione, non essendo state presentate regolari candidature con sufficienti sottoscrittori nei collegi plurinomiali 03 e 04. A fronte di tali spiegazioni del provvedimento, nel ricorso sono svolte censure relative ad un preteso errore nel computo e ad un difetto di motivazione, ma non è stata fornita alcuna indicazione specifica dalla quale possa evincersi il numero delle sottoscrizioni che gli stessi ricorrenti assumono presentate e che siano immuni da vizi. Il ricorso, quindi, risulta aspecifico, in quanto inidoneo a travolgere la logica posta a sostegno del provvedimento impugnato.

6. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2018

I Componenti

Antonio Lollo

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Il Presidente

[Signature]

Depositato in Segreteria

oggi, 04/2/18 ore 15.30

[Signature]